



02598/18

CORTA SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 12178/2012

Dott. ANTONIO MANNA

- Presidente - Cron. 2598

Dott. LAURA CURCIO

- Consigliere - Rep.

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE

- Consigliere - Ud. 24/10/2017

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Rel. Consigliere - CC

Dott. GIUSEPPINA LEO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12178-2012 proposto da:

D S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO GUARINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA ROPOLLO, DIEGO DIRUTIGLIANO, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

OMISSIS

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO MACRO, rappresentati e

difesi dagli avvocati ANTONIO NOTARO, ALESSANDRO
BALDASSARRE, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 446/2011 della CORTE D'APPELLO
di BRESCIA, depositata il 12/11/2011 R.G.N. 198/2011.



RILEVATO

Che con sentenza n.788/10 il Tribunale di Bergamo, all'esito di c.t.u., in accoglimento della domanda di OMISSIS

, eredi di MF , condannava la D s.p.a., datrice di lavoro del congiunto dal 1971 al 1987, al risarcimento del danno biologico e morale sofferto dal loro dante causa ed acquisito 'iure hereditatis': la sentenza, accertata l'eziopatologia professionale del mesotelioma pleurico e il nesso causale con l'omissione colposa di misure di sicurezza idonee a prevenire e diminuire l'inalazione di polveri di amianto, presenti sul luogo di lavoro in ragione della attività produttiva svolta dalla società convenuta, condannava la società al risarcimento del danno biologico pari ad €.305.636,77, calcolato sull'invalidità temporanea progressiva (del 50, 70 e 100%) accertata in vita, tenendo conto dell'età del lavoratore e della necessaria personalizzazione legata alla particolare afflittività della malattia.

Appellava la D ribadendo le difese già svolte e sostenendo la mancata prova del nesso causale, avendo il M precedentemente lavorato in altri settori esposti all'amianto; l'impossibilità di prevenire l'evento con le conoscenze e i mezzi a disposizione all'epoca del fatto e l'insussistenza della responsabilità per la compiuta adozione di tutte le misure di sicurezza possibili e conosciute; contestava inoltre la quantificazione del danno effettuata secondo le cd. tabelle di Milano, in luogo dell'applicazione delle tabelle INAIL che ormai comprendevano il danno biologico, il criterio di calcolo e comunque l'eccessivo ammontare della somma riconosciuta. Resistevano gli eredi M , proponendo appello incidentale sulla insufficiente liquidazione del danno.

Che con sentenza depositata il 19.11.11, la Corte d'appello di Brescia respingeva l'appello principale e, in accoglimento dell'incidentale, rideterminava il risarcimento del danno in €.335.436,77, oltre accessori.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società D , affidato a due motivi, cui resistono gli eredi M con



controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la ricorrente denuncia una insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi, quali la conoscenza della pericolosità dell'inalazione di polveri di amianto quanto meno dagli anni '60; la conseguente prevedibilità dell'evento lesivo; la presenza di polveri d'amianto presso lo stabilimento D ; l'irrilevanza, in questa sede (potendo gli eredi agire separatamente) di altre pregresse esposizioni (in edilizia) di durata circa ventennali, assai più pericolose di quelle inerenti la lavorazione del cemento amianto per l'assenza di misure di prevenzione; la recezione integrale della c.t.u. espletata in primo grado, che aveva trascurato una serie di elementi rilevanti al fine delle conclusioni rassegnate; che il motivo è infondato, posto che l'esposizione all'inalazione di fibre di amianto presso la D è risultata ampiamente dimostrata e che la censura si sostanzia in un vizio motivo inammissibile in quanto semplicemente diretto ad una diversa valutazione dei fatti e segnatamente, per quanto qui interessa, quanto alla particolarmente accurata ricostruzione della conoscenza, dal punto di vista scientifico, della pericolosità dell'esposizione a polveri di amianto sin dagli anni '60, contenuta nella sentenza impugnata.

2.- Che con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 40 e 41 c.p. in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2087 c.c., lamentando che la sentenza impugnata ritenne la sussistenza di una piena responsabilità della D nella causazione dell'evento, in forza del principio dell'equivalenza delle cause, senza valutare adeguatamente se l'esposizione a polveri di amianto presso i precedenti datori di lavoro (anni '50-'70) potesse essere stata causa esclusiva dell'evento. Evidenza che dal punto di vista scientifico una volta insorta la malattia (che può essere asintomatica per molti anni), l'esposizione ulteriore all'inalazione di polveri di amianto (il lavoratore prestò la sua opera presso D dal 1971 al 1988) non influenzano la patologia.



Che il motivo è infondato, avendo la corte di merito correttamente ed ampiamente evidenziato ed accertato, anche dal punto di vista scientifico, che la probabilità di contrarre il mesioteloma aumenta in modo più che proporzionale rispetto alla durata dell'esposizione ed alla quantità di polveri inalate, mentre la società ricorrente non aveva comunque offerto alcuna concreta prova che l'esposizione a polveri di amianto del M presso le (dedotte) precedenti lavorazioni in edilizia (anni '50-'70), fosse avvenuta ed in qual misura, e soprattutto in misura tale da determinare da sola il verificarsi dell'evento. Del resto la circostanza che la patologia sia stata accertata nel 2004, a distanza di oltre trent'anni dall'inizio delle lavorazioni presso la D , è assolutamente in linea con quanto affermato dalla società stessa circa la lunghissima possibile latenza della sintomatologia, pervenendo così la sentenza impugnata ad affermare la certa responsabilità, almeno concausale, di D nella determinazione dell'evento (come peraltro accertato dal c.t.u. nominato in primo grado), anche considerata l'acclarata carenza di adeguati dispositivi di sicurezza predisposti dalla società D .

3.- Che con il terzo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., oltre ad omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla quantificazione del risarcimento del danno. Lamenta che la sentenza impugnata liquidò erroneamente, ed in contrasto coi principi enunciati in sede di legittimità circa la necessità di un criterio di liquidazione tendenzialmente unico e coincidente con quello adottato dal Tribunale di Milano (Cass. n. 12408\11), provvide a liquidare il danno non patrimoniale sofferto dal M dalla diagnosi della malattia sino al decesso in €.1.000 al giorno, in luogo di €.800, facendo così riferimento ad una prassi liquidatoria propria anziché a quelle espresse dal Tribunale di Milano, senza peraltro giustificare in alcun modo tale deroga e senza chiarire le particolarità del caso concreto.

Che il motivo è infondato in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (prendendo come riferimento le tabelle del

18



Tribunale di Milano), ma anche una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto (da ultimo Cass. n. 28290\11). Va del resto evidenziato che questa Corte ha altresì affermato che la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile in Cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. n.13153\17).

Che nella specie la corte di merito ha ampiamente motivato il suo discostamento dai parametri invocati dalla ricorrente in base alla sopravvivenza relativamente breve dal momento della diagnosi (2004) sino a quello del decesso (2005), con le annesse ed ingravescenti sofferenze, soprattutto nelle ultime fasi di vita del M.

Che non v'è dunque spazio per l'invocato vizio motivazionale, anche considerato che in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che denunci, quale vizio di motivazione, l'insufficiente giustificazione logica dell'apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove, non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile corrispondenza alla realtà fattuale, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l'unica possibile (cfr. Cass. n. 25927\15).

4.-Che il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 24 ottobre 2017

Il Presidente

(dr. Antonio Manna)

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA

Depositato in Cancelleria

2 FEB. 2018

oggi,

6



Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA

Antonio Manna